

# **SUPERBA**

## **PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO SUPERBA S.R.L. DI GENOVA PRESSO PONTE SOMALIA**



### **RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA**

artt. 17 e 18 del D. Lgs 105/2015

## **Integrazioni volontarie**

### **ALLEGATO 3**

## **VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO RISPETTO AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL D.M. 31/07/1934**

**ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.**

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA  
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

**SEDE OPERATIVA**

VIA MATTEI 88 | 40138 BOLOGNA  
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395

PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL

**WWW.ZGA.SRL**



CHECK LIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 31.07.1934

Rif.to art. / comma	Requisito normativo	Circolari relative al D.M. 31.07.1934	Applicabilità requisito	Esito della verifica (in caso di applicabilità)	NOTE	INTERVENTI MITIGATIVI DEL RISCHIO PREVISTI NEL PROGETTO PRESENTATO (In caso di requisito applicabile ma diversamente attuato all'interno del progetto in esame)
<b>TITOLO I</b>						
<b>AVVERTENZE GENERALI</b>						
I	Alla direzione degli stabilimenti in cui si lavorano oli minerali e loro derivati devono essere preposti dottori in ingegneria o in chimica abilitati all'esercizio della professione. La direzione dei depositi di tali sostanze, a qualsiasi scopo costituiti, deve essere affidata a persona tecnicamente idonea.	-	SI	SI	All'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante (SGS-PIR), saranno opportunamente definiti ruoli e responsabilità in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.105/2015- Allegato B. In particolare si sottolinea che il ruolo di Gestore del nuovo Deposito sarà ricoperto dal dott. Gentile, già Gestore dell'attuale Deposito Superba nonché gestore di altri stabilimenti del Gruppo PIR. Lo stesso sarà affiancato per la gestione operativa anche da figure con profilo tecnico specifico, tra cui anche uno o più ingegneri.	-
II	Gli stabilimenti dove si lavorano, o comunque si manipolano oli minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, nonché i depositi di tali sostanze e i magazzini di vendita, devono essere custoditi da guardie particolari giurate.	N. 10.03049/XV.H.24 - Roma, 15 gennaio 1976 OGGETTO: Stabilimenti di lavorazione, depositi di oli minerali - Misure di sicurezza. [...] Custodia L'obbligo di disporre la custodia degli impianti di che trattasi a mezzo di guardie particolari giurate, che durante il servizio di sorveglianza esterna possono andare armate, è riferito a depositi appartenenti alle classi prima, seconda, terza e ottava, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, titolo I "Avvertenze generali" e n. 10 del titolo II del precitato D.M. 31 luglio 1934. L'osservanza di tali norme, che hanno per fine precipuo la sicurezza e l'incolumità pubblica, deve essere garantita in maniera da consentire la realizzazione di un efficace servizio di vigilanza ininterrotto lungo tutta l'area su cui si estendono gli impianti e tutta la fascia perimetrale, che potrebbe essere insidiata da agenti esterni. Sarà d'uopo a questo fine verificare che i servizi predisposti siano adeguati ed offrano garanzie in rapporto all'importanza degli obiettivi di tutela. Illuminazione Un servizio di sicurezza efficiente non può prescindere per la migliore esplicazione della azione di vigilanza, dall'illuminazione nelle ore notturne e in quelle diurne, nei casi di insufficiente visibilità, dell'area in cui si trovano gli impianti e del perimetro esterno per una profondità non inferiore a 25 metri. Impianti di segnalazione e di allarme Tutti gli stabilimenti di lavorazione e di deposito di oli minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, devono essere collegati con le centrali operative di uffici di P.S. o Comandi dei carabinieri, per far scattare, in caso di bisogno, il dispositivo di emergenza, consentendo all'occorrenza interventi tempestivi ed efficaci. Recinzione [...] Tale recinto, alto non meno di metri 2,50 sul piano del terreno esterno e costruito con materiali incombustibili "deve essere preferibilmente in muratura". La citata disposizione non esclude però che si possa consentire, in via sostitutiva, una robusta rete metallica.[...]Si ritiene perciò che l'adozione della recinzione metallica, sempre robusta ed a maglie fitte, nel caso in cui possa essere consentita, imponga la prescrizione che essa sia integrata da un particolare impianto con rete a svolgimento con rotoli di speciale filo spinato (ad es. del tipo "concertino Wire") munito lungo le spire ad intervalli regolari di piccole lame in acciaio seghettate.[...]	SI	SI	Come indicato nel Rapporto Preliminare di Sicurezza, sarà previsto il presidio h24 del nuovo Deposito. L'illuminazione presente nell'area limitrofa allo stabilimento risulta essere idoneamente illuminata per garantire la sicurezza dell'area portuale. Per la recinzione, vedere paragrafo 2, titolo VI "Particolari disposizioni" e n. 40.	-
III	È fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o armi cariche, o comunque far fuoco o illuminare a fiamma libera, negli ambienti e nei locali dove si producono, manipolano o conservano oli minerali e loro derivati [...]. Gli stessi divieti devono essere osservati durante il travaso (anche all'aperto) da serbatoi, o da carri serbatoi ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o, da fusti, bidoni e simili. [...]	-	SI	SI	In generale, all'interno del nuovo deposito saranno rispettate specifiche norme comportamentali. Opportuna segnaletica verticale sarà apposta al fine di fornire al personale operante a vario titolo all'interno del sito le opportune indicazioni da rispettare. Eventuali lavori a caldo saranno oggetto di specifica autorizzazione in conformità alle procedure dei permessi di lavoro (che saranno implementate all'interno del SGS-PIR). Il personale ed autisti saranno opportunamente formati e saranno definite specifiche istruzioni operative per la gestione delle principali operazioni all'interno del deposito (in analogia a quanto attualmente effettuato nel deposito di via Muledo). Il divieto di fumo sarà vigente per l'intero Deposito, ad eccezione di posti fumo appositamente identificati.	-
IV	All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli sponeri, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. [...]. Gli operai e i lavoranti devono essere saltuariamente sottoposti a visite di controllo. [...]	-	SI	SI	In conformità a quanto vigente all'interno del Gruppo PIR e nell'attuale Deposito Superba sarà definita apposita procedura per il controllo degli aspetti di Security dello stabilimento e per il controllo accessi al deposito. Prima della messa in esercizio del nuovo Deposito, saranno implementati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08, comprese l'eventuale sorveglianza sanitaria del personale (ove necessaria a valle della valutazione del rischio specifico).	-
V	Debbono essere curati il massimo ordine e la maggiore pulizia ovunque sono depositate, manipolate o lavorate sostanze che possono dar luogo a scoppio od incendio. All'uopo, in ogni stabilimento o deposito, deve esistere un regolamento interno[...]. Tutto il personale deve prendere conoscenza di tale regolamento, all'atto dell'assunzione in servizio	-	SI	SI	Si rimanda a quanto già indicato per il punto III. Si sottolinea che le aree di deposito in cui sono presenti sostanze infiammabili saranno tutte debitamente identificate con idonea cartellonistica. Tutto il personale presente a vario titolo all'interno dello stabilimento, infine, sarà informato/formato ed addestrato sui rischi presenti (in particolare sui rischi di incidente rilevante) ai sensi dell'Appendice 1, dell'Allegato B al D.Lgs.105/2015. Il SGS-PIR conterrà procedure e/o istruzioni relative al corretto mantenimento dei luoghi di lavoro (housekeeping) oltre che procedure per la verifica periodica del rispetto dell'housekeeping.	-
VI	Sono formalmente vietati, nel recinto degli stabilimenti e dei depositi, [...], i mucchi di casse vecchie, di rottami di legno, di segatura, di trucioli, di stracci, di carta e simili tanto più se imbrattati di sostanze infiammabili o grasse. È altresì vietata la sosta di carri carichi di materie pericolose. [...]	-	SI	SI	All'interno dello stabilimento sarà vietata la sosta dei mezzi trasportanti merci pericolose: sarà consentito infatti solo lo stazionamento per il tempo tecnico necessario alle operazioni di travaso. Non sono attualmente previste aree di deposito temporaneo di rifiuti come definito ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Il rispetto delle procedure di verifica periodica dell'housekeeping che faranno parte del SGS-PIR garantirà l'assenza di materiale combustibile (es. pallet) accatastato o comunque depositato in aree non idonee.	-
VII	I mezzi di estinzione, di cui deve essere conosciuta perfettamente l'esistenza, l'ubicazione e l'uso, [...], devono essere tenuti in evidenza. [...] Contro cavi percorsi da corrente elettrica, contro motori elettrici e simili, non deve farsi uso di estintori portatili a getto continuo; occorre invece adoperare sabbia (o terra), o neve carbonica, ovvero un apparecchio a nebulizzazione, o altro simile, che produca un getto non continuo, ma suddiviso e di natura isolante (dielettrico).	-	SI	SI	Si rimanda a quanto riportato in: Allegato_12_RelazionePrevenzioneIncendiGruppoElettrogeno Allegato_1.11_Relazione di prevenzione incendi per le attività oggetto dell'analisi di rischio e relative PlanimetrieAntincendio. Inoltre, il personale addetto alla squadra di emergenza sarà debitamente formato sulla lotta contro gli incendi, ai sensi delle norme vigenti in materia.	-
VIII	Per provvedere efficacemente, mediante sabbia, alla estinzione di incendi di materie infiammabili, è necessario disporre di congrui quantitativi, che possono variare da almeno 10 chilogrammi per ogni distributore di benzina [...]	-	NO	NO	Saranno utilizzati mezzi estinguenti congruenti con lo stato dell'arte. Si rimanda a quanto riportato in: Allegato_12_RelazionePrevenzioneIncendiGruppoElettrogeno Allegato_1.11_Relazione di prevenzione incendi per le attività oggetto dell'analisi di rischio e relative PlanimetrieAntincendio	-
IX	Le sostanze che, incendiandosi, possono dar luogo ad esplosione, non devono di massima essere immagazzinate in sotterranei, nè in ambienti coperti a volta reale, o comunque a volte troppo resistenti, a meno che non esista un adeguato compenso in numerose ed ampie aperture laterali. [...]	-	NO	NO	Non sono previsti stoccaggi di sostanze infiammabili in sotterranei/interni.	-
X	I montacarichi di legno devono essere gradualmente soppressi e sostituiti con altri di metallo, chiusi in gabbia di muratura, resistente al fuoco e isolata, a tenuta di fuoco e di fumo, e con serramenti di ferro.	-	NO	NO	Non sono previsti montacarichi all'interno del deposito	-
XI	Il personale adibito a depositi o a stabilimenti nei quali si conservano o si lavorano oli minerali e loro derivati, deve essere istruito sulle cautele da osservare per avviare a incendi e a scoppi, e per intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno. [...]	-	SI	SI	Si rimanda a quanto riportato ai punti precedenti. Ai fini della gestione delle emergenze inoltre si evidenzia che sarà elaborato il Piano di Emergenza Interna ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.105/2015, nonché del DM 02/09/2021. Il personale sarà debitamente formato sia in generale sulla lotta contro gli incendi che, nello specifico, sulle procedure del Piano di Emergenza Interno del Deposito Superba.	-
XII	Nei grandi stabilimenti o depositi ove si impiegano oli minerali e loro derivati, deve essere assicurata una riserva di acqua (sia pure di mare), con mezzi indipendenti da quelli dei pubblici servizi e commisurata alla entità dello stabilimento o del deposito. [...]	-	SI	SI	La riserva idrica inesauribile sarà garantita dalla presa a mare (lato Calata Tripoli) e dalla stazione di pompaggio antincendio ad elevata affidabilità, dimensionata per garantire in ogni momento l'alimentazione minima, in termini di pressione e portata, richiesta dagli impianti fissi antincendio, in conformità alla norma UNI EN 12845 e NFPA applicabili. Si rimanda per ulteriori dettagli a quanto riportato in: Allegato_12_RelazionePrevenzioneIncendiGruppoElettrogeno Allegato_1.11_Relazione di prevenzione incendi per le attività oggetto dell'analisi di rischio e relative PlanimetrieAntincendio del Rapporto di Sicurezza.	-
XIII	Presso ogni reparto o laboratorio, presso ogni macchina speciale, presso ogni distributore stradale e in ogni altro caso in cui possa esservi pericolo di incendio o scoppio, deve esistere una istruzione scritta, [...], contenente norme per l'uso del macchinario, per la sua pulizia e buona conservazione, per evitare infortuni, e per l'immediato uso dei mezzi di estinzione che si hanno sottomano.	-	SI	SI	In generale, sarà effettuata la classificazione ATEX del nuovo deposito e sarà elaborato il Documento di Valutazione del Rischio Esplosione in conformità a quanto definito dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. Tutte le macchine saranno certificate ed adatte alla classificazione dell'area in cui saranno posizionate e sarà disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione, ove previsto, in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti sulle macchine/attrezzature. Come già sopra esposto, nell'ambito del SGS-PIR, prima dell'esercizio del nuovo Deposito saranno elaborate specifiche procedure ed istruzioni operative per ridurre i rischi e garantire un adeguato controllo operativo. Gli operatori saranno adeguatamente formati ed addestrati.	-

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 31.07.1934						
Rif.to art. / comma	Requisito normativo	Circolari relative al D.M. 31.07.1934	Applicabilità requisito	Esito della verifica (in caso di applicabilità)	NOTE	INTERVENTI MITIGATIVI DEL RISCHIO PREVISTI NEL PROGETTO PRESENTATO (In caso di requisito applicabile ma diversamente attuato all'interno del progetto in esame)
XIV	Gli ambienti nei quali si maneggiano sostanze che possono produrre miscele tonanti, devono essere aereati e ventilati energicamente, al fine di evitare che si accumulino vapori di quelle sostanze e che si formino pericolose miscele. [...] Se non esiste una ventilazione naturale capace di diluire tali miscele, bisogna provocare artificialmente la ventilazione necessaria	-	SI	SI	Non sono previste attività all'interno di ambienti chiusi. Tutte le attività di movimentazione e stoccaggio avverranno in ambiente aperto. Saranno previste istruzioni operative specifiche ed in caso di manutenzioni, attività non routinarie sarà implementato un apposito sistema di permessi di lavoro. Non saranno svolte attività di processo e non saranno miscelati prodotti diversi tra loro.	-
XV	Le macchine, gli apparecchi e i recipienti che contengono gas o liquidi infiammabili sotto pressione[...] prima di essere messi in esercizio, debbono essere collaudati, e poi, ove occorra, periodicamente visitati dall'associazione nazionale per il controllo della combustione. [...]	-	SI	SI	Le apparecchiature in pressione ricadenti nel campo di applicazione PED (Direttiva 2014/68/UE) saranno dotate di apposita Dichiarazione di Conformità e denuncia, ove richiesto.	-
XVI	Gli apparecchi, i gasometri e i grossi recipienti che hanno contenuto gas infiammabili o liquidi vaporizzabili i cui vapori, in miscela con l'aria o con altri vapori o gas, possono dare luogo a violenta combustione o anche a esplosione, devono essere di frequente ispezionati da personale competente [...]	-	NO		Non sono previsti gasometri o grossi recipienti contenenti gas infiammabili. I serbatoi per lo stoccaggio dei liquidi infiammabili saranno fuori terra e saranno inertizzati in azoto. In generale, sarà predisposto nell'ambito dell'implementazione del SGS-PIR uno specifico piano di ispezione e controllo per le apparecchiature critiche di impianto.	-
XVII	I dispositivi di sicurezza (1°, 2° e 3° grado) per serbatoi fuori terra e interrati di combustibili liquidi; le autobotti distributrici e gli autoveicoli speciali (con i relativi rimorchi) per trasporto di oli minerali e loro derivati [...] gli apparecchi e le sostanze speciali per l'estinzione di incendi, dei quali si intende dotare gli stabilimenti o i depositi in cui si lavorano o si conservano sostanze pericolose di scoppio o di incendio [...] devono essere approvati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.	-	SI	SI	Gli impianti saranno realizzati a regola d'arte e certificati, in conformità a quanto previsto dall'attuale normativa. Le misure di sicurezza di tipo impiantistico che saranno implementate all'interno del nuovo deposito sono illustrate nel dettaglio all'interno del Rapporto Preliminare di Sicurezza al paragrafo C.6.1.1. nonché dal punto di vista di prevenzione incendi all'interno dell'Allegato I.11. I mezzi di trasporto saranno conformi a quanto previsto dalle normative ADR/RID e IMDG.	-
XVIII	Gli incaricati delle visite agli stabilimenti e ai depositi in cui si lavorano, [...] oli minerali e loro derivati, i quali constatino che, dopo un certo periodo di pratico impiego, qualche modello dei dispositivi e apparecchi indicati al numero precedente non è perfettamente idoneo o sicuro, devono informarne il Ministero dell'interno, con apposita relazione. [...]	-	NO		Come riportat al punto XVI gli elementi critici di impianto, come definiti all'interno del SGS-PIR saranno oggetto di opportuni piani di manutenzione e controllo, al fine di prevenire fenomeni di deterioramento, invecchiamento o guasti critici. L'attuazione del SGS-PIR sarà oggetto di periodiche Visite ispettive da parte della Commissione esterna debitamente nominata allo scopo, in accordo alle previsioni del D.Lgs. 105/2015.	-
<b>Titolo II</b>						
<b>CLASSIFICAZIONE - EQUIVALENZA - POTENZIALITÀ</b>						
<b>CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI MINERALI, DEI RESIDUI DELLE MISCELE CARBURANTI</b>						
1	Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie: Categoria A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C [...] Categoria B - Liquidi infiammabili Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compresi; acqua ragia minerale (white spirit); e inoltre gli alcoli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti. Categoria C - Liquidi combustibili Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso	Ispett. Tecn./ Div. II - Sez. I/ Prev. - Prot. N° 4630/4180 - Roma, 06 febbraio 1969 OGGETTO: Impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli. Chiarimenti. Vengono spesso rivolte a questo Ministero richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità, per la sicurezza antincendi dei depositi di alcoli, delle norme tecniche della Commissione reale oppure delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali, disciplinati con decreto ministeriale 31 luglio 1934. Al fine di evitare difformità nella disciplina di tale attività, e in attesa dell'emanazione delle apposite norme, si precisa che, per i depositi di alcoli (etilico e metilico), in quanto usati come additivi per la composizione di miscele carburanti, sono da applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934. Per gli altri impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli, è da riferirsi, di massima, alle norme tecniche predette e, ove esistano, anche a quelle riportate nei regolamenti di prevenzione incendi e di polizia urbana, tenendo però presente nel contempo le proprietà fisico-chimiche degli alcoli e le modalità di immagazzinamento e di manipolazione.  Lettera Circolare n. 19224/4180 - Roma, 25 settembre 1986 OGGETTO: Deposito alcoli - Chiarimenti. Come è noto l'art. 1 - Titolo II - del D.M. 31 luglio 1934 classifica gli alcoli (etilico e metilico) tra i liquidi infiammabili di categoria B in quanto usati per la composizione di miscele carburanti. Detta prescrizione è stata riportata nella circolare di questo Ministero n. 8 del 6 febbraio 1969 in base alla quale fu previsto che per i depositi di alcoli (etilico e metilico), in quanto usati come additivi per la composizione di miscele carburanti, erano da applicarsi le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934 mentre per gli altri impianti di deposito di manipolazione e di produzione degli alcoli si doveva fare riferimento, di massima, alle norme tecniche della Commissione reale. Tenuto conto della perfetta equivalenza, ai fini della sicurezza antincendi, dei suddetti depositi di alcoli, su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta n. 16/2059 del 26 giugno 1986, a parziale modifica della suddetta circolare n. 8 del 6 febbraio 1969, si dispone che, indipendentemente dalla destinazione dei prodotti di che trattasi, devono essere applicate unicamente le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934. Ciò anche tenendo conto di numerosi pareri già dati in linea con le disposizioni contenute nel predetto decreto. Adottando unicamente tale normativa, resta invariata la classificazione degli alcoli (etilico e metilico) tra i liquidi infiammabili di cat. B sia se usati per la composizione di miscele carburanti, sia se usati per scopi diversi. Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza di codesti uffici.	SI	SI	Tra le sostanze che saranno presenti all'interno del nuovo deposito, l'unica sostanza, potenzialmente ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, risulta essere il metanolo (sebbene a livello nazionale il suo uso prevalente non sia certamente quello di additivazione di miscele carburanti). Tale sostanza, rispetto agli adempimenti di cui al D.M. 31/07/1934, viene considerata come di Categoria B, come espressamente riportato nel riferimento normativo nella colonna a lato.	-
<b>APPARECCHI PER RICERCARE IL PUNTO DI INFIAMMABILITÀ E PER ESEGUIRE LA DISTILLAZIONE FRAZIONATA DEGLI OLI</b>						
2	Il punto di infiammabilità di questi liquidi è sempre determinato in vaso chiuso ed è caratterizzato dalla temperatura critica alla quale il prodotto emette vapori in quantità sufficiente, per dare, in miscela con l'aria ambiente, una piccola esplosione. [...] L'esecuzione di queste prove, e di eventuali analisi e determinazioni, deve essere affidata dagli enti interessati, al laboratorio chimico di una pubblica amministrazione.	-	NO		Il F.P. del metanolo e, più in generale, le caratteristiche chimico fisiche di tale sostanza sono riportate all'interno della Scheda di Sicurezza, redatta ai sensi del Regolamento REACH.	-
3	In occasione delle visite di controllo ai depositi ed agli stabilimenti, gli incaricati dovranno anche verificare se la natura dei liquidi, nei riguardi del punto di infiammabilità, corrisponda a quella prevista dall'autorizzazione.	-	SI	SI	Potranno essere svolte dagli Organi di controllo preposti visite ispettive per il controllo del rispetto degli adempimenti del Regolamento Reach.	-
<b>EQUIVALENZA FRA LE VARIE SPECIE DI LIQUIDI</b>						
4	L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60	-	SI	SI	Per il metanolo, che il decreto indica ricadere in categoria B, si considera un coefficiente di equivalenza pari a 10.	-
<b>CLASSIFICAZIONE DEI DEPOSITI E DEGLI STABILIMENTI</b>						
5	I depositi e gli stabilimenti possono essere, rispetto all'ubicazione, costieri o interni. I depositi (costieri o interni) se adibiti alla conservazione di liquidi di differenti categorie, sono denominati misti.	-	SI	SI	Il nuovo Deposito sarà assimilabile ad un Deposito costiero, per quanto attiene alle previsioni del D.M. 31/07/1934.	-
6	Gli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali si distinguono in: a) Raffinerie, con apparecchi di distillazione frazionata dei petroli greggi, di rettificazione e di raffinazione dei gruppi derivati. [...] b) Impianti per la distillazione degli oli ad alta pressione. Impianti di piroschissione idrogenante.	-	NO		Non sono previsti processi o lavorazioni all'interno del nuovo Deposito, ma unicamente attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti.	-
<b>POTENZIALITÀ DEI DEPOSITI E DEGLI STABILIMENTI</b>						
7	La potenzialità dei depositi di liquidi derivati dagli oli minerali, si intende determinata dalla quantità complessiva di tali liquidi che può trovarsi contemporaneamente nel recinto comune, [...], costituenti il deposito. [...]	-	SI	SI	Il quantitativo massimo stoccabile è stato definito in funzione della capacità geometrica dei serbatoi adibiti allo stoccaggio delle sostanze pericolose. Si rimanda a quanto riportato al cap. B.3.2 del Rapporto Preliminare di Sicurezza.	-
8	La norma di cui al numero precedente non riguarda gli stabilimenti (raffinerie, impianti di piroschissione e simili), per i quali l'autorizzazione è limitata ai serbatoi di deposito delle materie gregge da lavorare[...]. I serbatoi, le vasche, i recipienti, ecc., entro cui si compiono le operazioni caratteristiche degli impianti di lavorazione ([...]), sono invece da considerare come parte integrante degli impianti, e perciò si devono escludere dalla capacità effettiva preveduta nell'autorizzazione.	-	NO		Non sono previsti processi o lavorazioni all'interno del nuovo Deposito, ma unicamente attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti	-
9	Agli effetti delle presenti norme, i depositi sono distinti in classi, in relazione alla natura dei liquidi che contengono, al grado di pericolo che presentano e alla potenzialità degli impianti che li costituiscono. Per ragioni di affinità nelle caratteristiche di pericolosità dei liquidi e nell'esercizio dei depositi, si sono riuniti in un solo gruppo le categorie A (benzine) e B (petroli); facendo, per contro, un gruppo a sé delle classi della categoria C (oli combustibili e oli lubrificanti). [...]	-	NO		Si rimanda a quanto sopra riportato per il punto 1 del presente Titolo II.	-
10	Le classi dei depositi sono le seguenti: Categorie A e B: 1° - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale superiore a 3.500 mc (benzina). 2° - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 301 a 3.500 mc (benzina). 3° - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 101 a 300 mc (benzina). 4° - Depositi con soli serbatoi interrati; capacità totale da 16 fino a 100 mc (benzina). 5° - Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 mc di merce imballata (benzina). 6° - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscafi civili (1). 7° - Depositi di capacità da 2 a 15 mc di merce imballata (benzina). Categoria C: 8° - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 1.000 mc (oli combustibili). 9° - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale da 25 a 1.000 mc (oli combustibili). 10° - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscafi civili.  La capacità qui contemplata s'intende effettiva, in volume, dei liquidi infiammabili che possono essere contenuti nei serbatoi [...]	-	SI	SI	Considerata la presenza del metanolo, ai fini della determinazione delle distanze di protezione, è possibile assimilare il nuovo deposito Superba ai depositi di classe 1a, caratterizzati da capacità totale superiore a 3.500 mc.	-
11	Per i depositi misti la potenzialità va commisurata alla quantità complessiva dei liquidi in essi contenuti, equiparandola però a quella del liquido più pericoloso, coll'applicazione dei numeri 1, 10, 40 e 60 di cui al n. 4 delle presenti norme. Il quantitativo così risultante indica la classe del deposito. [...]	-	NO		Si rimanda a quanto riportato al punto precedente.	-
12	La capacità totale per le classi 1°, 2°, 3° e 4° può essere raggiunta, oltre che con liquidi in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata. [...]	-	NO		Si precisa comunque che saranno presenti prodotti imballati all'interno del nuovo deposito	-
13	È vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci che non siano affini o derivate dagli oli minerali, esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio. Chi gestisce magazzini di merci in genere ed intenda tenervi anche determinati quantitativi dei liquidi oggetto di queste norme, deve destinare a questo scopo locali distinti e separati.	-	NO		Poiché il nuovo deposito non è qualificabile complessivamente come "Deposito di oli minerali", come approfondito Documento di Integrazioni volontarie al RdS, al cap. 7, al suo interno saranno stoccate sostanze appunto non assimilabili o derivate dagli oli minerali. Le caratteristiche di pericolo di tali sostanze, comunque, sono in larga parte paragonabili a quelle degli oli minerali.	-

## CHECK LIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 31.07.1934

Rif.to art. / comma	Requisito normativo	Circolari relative al D.M. 31.07.1934	Applicabilità requisito	Esito della verifica (in caso di applicabilità)	NOTE	INTERVENTI MITIGATIVI DEL RISCHIO PREVISTI NEL PROGETTO PRESENTATO (in caso di requisito applicabile ma diversamente attuato all'interno del progetto in esame)
14	Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di liquidi infiammabili: Per uso privato e per le farmacie come dispostato dall'art.1 del DM 12/05/1937 ndr [...]	-	NO		Non applicabile al progetto in esame.	-
<b>Titolo III</b>						
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>						
<b>UBICAZIONE</b>						
15	Non è consentita la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali e loro derivati su calate dei porti. Essa potrà essere autorizzata solo per depositi con serbatoi interrati quando le calate appartengano a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili, sempreché la larghezza di tali calate permetta una distanza di almeno 20 metri fra i serbatoi ed il muro di sponda. Nei porti privi di bacini speciali e quando i serbatoi non siano interrati, i depositi devono essere costruiti entro terra, ad una distanza non minore di 500 metri dal mare, al quale saranno collegati mediante tubazioni, rispondenti alle norme specificate al n. 61. Detta distanza potrà essere convenientemente ridotta quando speciali condizioni topografiche del luogo permettano di defilare dalla vista del mare i depositi e garantiscano egualmente la sicurezza del porto, ovvero quando, comunque, le condizioni topografiche del luogo non permettano di rispettare tale distanza, ma sia possibile raggiungere i sopradetti scopi con opportuni provvedimenti. [...]	-	SI	NO	Si evidenzia che, come riportato al cap.7 del "Documento di Integrazioni Volontarie", il nuovo deposito Superba non si configura complessivamente come un deposito costiero di oli minerali. In ogni caso, essendo potenzialmente a questo assimilabile per la presenza del solo metanolo, si ritiene necessario richiedere una deroga poiché i serbatoi presenti sull'area di Ponte Somalia saranno realizzati fuori terra. Tali serbatoi risultano caratterizzati in conformità al decreto da "Sicurezza di 2° grado": <b>Serbatoi fuori terra, con fluido inerte.</b>	Al fine di ridurre potenziali rischi connessi alla presenza di serbatoi fuori terra di metanolo (prodotto di categoria B ai sensi del presente Decreto) sono state previste protezioni e dispositivi di sicurezza aggiuntivi, rispetto a quanto richiesto da norma per tale categoria di prodotto. In particolare, tutti i serbatoi potenzialmente contenenti prodotti infiammabili, a tetto fisso e realizzati secondo lo standard API 560, saranno dotati di: - <b>bacino di contenimento</b> impermeabilizzato in cemento armato di volume in grado di contenere l'intero quantitativo del serbatoio stesso, - <b>inertizzazione in azoto</b> , - <b>N. 2 sensori di livello indipendente</b> più n.1 <b>stadio metrica</b> per la verifica visiva dall'esterno del livello di prodotto contenuto, - <b>termometrica</b> per la determinazione della temperatura del prodotto contenuto, - <b>rilevatori di pressione</b> , - <b>N. 2 valvole di sfogo</b> , - <b>anello di raffreddamento antincendio ad acqua</b> , - <b>impianto di spegnimento a schiuma</b> con versamento all'interno del bacino. Si evidenzia inoltre che per l'esercizio del Deposito saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di "port security", grazie alle quali, nel contesto attuale (ben differente da quello in essere ai tempi dell'emanazione del decreto del 1934 - tra le due guerre mondiali), saranno garantite tutte le idonee condizioni di security anche senza prevedere la realizzazione di serbatoi interrati. Si evidenzia inoltre che la realizzazione di serbatoi fuori terra, nel caso di prodotti liquidi infiammabili (liquidi a temperatura ambiente) risulta ad oggi la miglior tecnica disponibile per lo stoccaggio di tale tipologia di prodotti, sia rispetto alla tutela della sicurezza delle persone che rispetto alla tutela dell'ambiente (come abbondantemente approfondito nel Rapporto di Sicurezza e nelle relative integrazioni). Le misure di sicurezza previste sono state descritte approfonditamente nella Relazione di prevenzione incendi in Allegato I.11 del Rds.
16	L'autorità marittima, nei porti di traffico generale, privi di bacini speciali per l'approdo delle navi addette al traffico degli oli minerali, assegnerà, per lo scarico delle navi cisterna, uno o più attracchi nella parte meno frequentata del porto, in una posizione tale che le correnti facilitino l'uscita dal porto del liquido che eventualmente cadesse in acqua. Quando ciò non sia possibile, l'autorità marittima predetta dovrà prescrivere che, a cura delle ditte interessate, lo specchio d'acqua occupato dalla nave cisterna venga circoscritto, durante le operazioni di scarico o di carico, da uno sbarramento galleggiante (o panna), mobile e stagno, di tipo approvato dal Ministero delle comunicazioni (sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili), atto a impedire il dilagare del liquido eventualmente fuoriuscito. [...]	-	SI	SI	Sono presenti due società situate nell'area portuale di Genova che si occupano della prevenzione del danno ambientale e dell'inquinamento: - società Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. (S.E.P.G.); - società Oromare S.p.A. La S.E.P.G. interviene in modo autonomo e su richiesta delle competenti autorità o dei diretti responsabili. Si occupa di espletare i servizi di salvaguardie ambientali h24 attraverso mezzi di varia natura come rimorchiatori, barche, barchette, imbarcazioni per monitoraggio e ricerca scientifica. Tutti i mezzi sdono equipaggiati con panne e disoleatori. La Oromare S.p.A. svolge servizio di prevenzione e disinquinamento marino, effettua prelievi delle acque di sentina e si occupa dello smaltimento. I mezzi a disposizione della società sono ormeggiati presso Calata Santa Libimiana e sono formati da battelli, barchette e rimorchiatori. Nel Piano di Emergenza Interno (PEI) del nuovo Deposito saranno sviluppate le modalità di coordinamento, allertamento ed attivazione di tali società, con le quali SUPERBA sottoscriverà appositi accordi, al fine di un'efficace gestione delle eventuali emergenze che possano richiedere interventi di disinquinamento.	-
17	Gli stabilimenti dove si lavorano oli minerali o residui provenienti dall'estero, devono sorgere fuori dell'ambito dei porti adibiti al traffico ordinario [...]	-	NO		Nel Deposito Superba non sarà effettuata alcuna operazione di lavorazione/processo. Esso non rientrerà quindi tra gli stabilimenti di lavorazione oli minerali.	-
18	Per gli stabilimenti nei quali si lavorano oli minerali nazionali, oppure carboni, ligniti, catrami, ecc., si debbono osservare i criteri di massima, le distanze e le prescrizioni stabilite per i depositi della classe 1ª, alla quale sono generalmente equiparati	-	NO		Non sono previsti processi o lavorazioni all'interno del nuovo Deposito, ma unicamente attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti	-
19	Per i depositi interni [...]	-	NO		Il nuovo deposito Superba non è assimilabile ad un deposito interno, essendo realizzato su un Ponte dell'ambito portuale di Genova.	-
<b>MODALITÀ COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI</b>						
20	I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi [...] debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco. Se invece si tratta di adattamento di fabbricati già costruiti, non tanto resistenti al fuoco, i materiali di cui essi sono costituiti devono essere migliorati mediante efficaci rivestimenti [...]	-	NO		A parte la palazzina uffici, la sala controllo ed i locali tecnici non sono previsti locali al chiuso. Tutte le attività che coinvolgeranno le sostanze pericolose sono in ambiente aperto.	-
21	I locali di cui al numero precedente devono prestarsi ad un facile esodo delle persone in caso d'incendio. Le chiusure debbono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica o di rete a maglie fini, [...]	-	NO		Si rimanda a quanto riportato al punto precedente.	-
22	I fabbricati di cui al precedente n. 20, devono avere, in massima, i seguenti requisiti: [...]	-	NO		Si rimanda a quanto riportato al punto precedente.	-
<b>IMPIANTI ED APPARECCHI DI RISCALDAMENTO</b>						
23	Le caldaie a vapore debbono essere situate in luogo preferibilmente isolato [...] in locali costruiti con materiali incombustibili. [...]	-	NO		Non è prevista la realizzazione di caldaie a vapore all'interno del nuovo Deposito Superba.	-
24	I locali di travaso e i magazzini delle merci imballate non devono essere riscaldati [...]	-	NO		Non sono previsti locali di travaso né magazzini merci imballate all'interno del nuovo Deposito Superba.	-
25	Tutti gli sbocchi dei camini (caldaie, officine di riparazione, laboratori, uffici, locali di abitazione) debbono avere l'estremità superiore ed esterna munita di parascintille, quando si fa uso di combustibili solidi.	-	NO		Non si farà uso di combustibili solidi all'interno del nuovo Deposito Superba.	-
<b>MACCHINARI SPECIALI PER GLI STABILIMENTI</b>						
26	Gli stabilimenti di piroscissione e le raffinerie di oli minerali comprendono caratteristici impianti e macchinari, i quali devono essere costruiti (anche se brevettati) con materiali di ottima qualità, [...]	-	NO		Non sono previsti processi o lavorazioni all'interno del nuovo Deposito, ma unicamente attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti.	-
<b>MACCHINARI COMUNI PER GLI STABILIMENTI E I DEPOSITI</b>						
27	Consistono essenzialmente in pompe per il passaggio dei liquidi dai serbatoi alle sale di travaso, ove si esegue il riempimento dei fusti, bidoni, ecc., oppure per il riempimento di carriserbatoio, autobotti, e altri simili mezzi di trasporto. Tali pompe possono essere a stantuffo, rotative o centrifughe, azionate da motore a vapore, elettrico, o a combustione interna. I motori elettrici e quelli a combustione interna devono essere disposti in locali completamente separati da quelli delle rispettive pompe [...]	-	SI	SI	Le pompe di trasferimento prodotti saranno del tipo centrifughe a doppia tenuta, contenute in bacini di contenimento dedicati. L'assetto finale prevederà quindi l'installazione di n. 71 serbatoi e n. 71 pompe dedicate. Le pompe saranno certificate CE/EX in conformità a quanto previsto dalla Classificazione ATEX che sarà realizzata e dalle norme vigenti in materia di Macchine/Attrezzature.	-
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>						
28	Gli impianti elettrici per illuminazione, forza motrice, ecc., devono soddisfare, oltre che alle norme generali in uso per l'elettrotecnica, anche alle seguenti condizioni speciali: a) Quadro di manovra. Ad eccezione degli stabilimenti dove esistono centrali elettriche, il quadro di manovra deve essere collocato in portineria o vicino alla medesima [...] b) Linee aeree. È vietato passare con linee aeree superiormente ai locali nei quali si travasano o si trovano liquidi infiammabili [...] c) Installazioni interne. [...] Nei magazzini contenenti [...] Per i locali di travaso, i magazzini di liquidi infiammabili [...] d) Motori elettrici. Nei locali di travaso dei liquidi infiammabili sono ammessi i motori di tipo completamente chiuso [...] e) Trasformatori. I trasformatori di qualsiasi tipo devono essere collocati in apposita cabina isolata, o in locale che non abbia alcuna comunicazione con altri.	-	SI	SI	Gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d'arte in conformità alla normativa ed agli standard tecnici attualmente vigenti, certamente più stringenti di quelli in essere ai tempi di emanazione del decreto del 1934. Si rimanda a quanto riportato in Allegato I.11 al Rapporto Preliminare di Sicurezza. All'interno dello stabilimento sarà presente un Gruppo Elettrogeno, per le cui valutazioni di rischio specifiche si rimanda a quanto riportato in Allegato 12 al Rapporto Preliminare di Sicurezza.	-
<b>LINEE DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA</b>						
29	Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono passare linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione (per illuminazione, per forza motrice, ecc.) devono diventare sotterranee all'entrata nel recinto.	-	SI	SI	Saranno rispettate le norme tecniche per la progettazione di impianti elettrici, rete di terra e protezione da scariche atmosferiche (norme C.E.I.). In particolare, con riferimento all'ultimo punto, gli impianti elettrici e di messa a terra sono stati progettati in conformità alle norme di riferimento (C.E.I. 64-2, C.E.I. 64-8 e D.M. 37/08 e s.m.l.) relative agli impianti elettrici nei luoghi ove esiste il pericolo di incendi o esplosioni. Non si prevede il passaggio di linee aeree di alta tensione. Le linee di bassa tensione saranno sotterranee.	-
<b>PARAFULMINI</b>						
30	[...]deve essere applicato un adatto sistema di protezione contro gli effetti di tali scariche. [...] Per i serbatoi fuori terra, metallici e chiusi, è sufficiente una buona messa a terra. [...]	-	SI	SI	I mantelli dei serbatoi e le parti metalliche delle apparecchiature saranno opportunamente collegati alla rete di dispersione a terra delle cariche elettrostatiche. Non saranno previsti particolari dispositivi di protezione contro le fulminazioni, poiché le strutture di Deposito risulteranno autoprotette secondo le norme CEI vigenti.	-
<b>IMPIANTI E MEZZI PER LA PREVENZIONE E LA ESTINZIONE DEGLI INCENDI</b>						
31	I depositi di oli minerali devono [...] esser muniti di sufficienti mezzi propri, per provvedere a soffocare un principio di incendio, a ostacolare la propagazione del fuoco e a limitarne, per quanto possibile, gli effetti. [...]	-	SI	SI	Si rimanda a quanto riportato in: Allegato_12_RelazionePrevenzioneIncendiGruppoElettrogeno Allegato_1.11_Relazione di prevenzione incendi per le attività oggetto dell'analisi di rischio e relative PlanimetrieAntincendio	-
32	Gli stabilimenti e i depositi con serbatoi fuori terra, contenenti benzina, benzolo, miscele carburanti, petrolio, alcool da miscela, oli combustibili molto leggeri, devono essere provvisti di impianto idrico, alimentato da una condotta d'acqua sotto pressione, [...] Negli stabilimenti e nei maggiori depositi (classe 1ª, e della classe 2ª soltanto quelli aventi una capacità superiore a 1.500 mc di benzina) è necessario disporre di mezzi per lo spegnimento di un eventuale incendio di serbatoi delle sostanze anidride. A tale scopo possono servire nebulizzazioni, a ventagli anticalorifica o, meglio, schiuma [...]	-	SI	SI	Si rimanda a quanto riportato in: Allegato_12_RelazionePrevenzioneIncendiGruppoElettrogeno Allegato_1.11_Relazione di prevenzione incendi per le attività oggetto dell'analisi di rischio e relative PlanimetrieAntincendio	-
33	Gli stabilimenti con macchine e apparecchi per la produzione, la rettificazione e la raffinazione di oli minerali e derivati, devono essere provvisti di condotte di vapore, con adeguate tubazioni e congruo numero di prese, per manichette e lance.	-	NO		Non sono previsti processi o lavorazioni all'interno del nuovo Deposito, ma unicamente attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti.	-

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 31.07.1934																																																												
Rif.to art. / comma	Requisito normativo	Circolari relative al D.M. 31.07.1934	Applicabilità requisito	Esito della verifica (in caso di applicabilità)	NOTE	INTERVENTI MITIGATIVI DEL RISCHIO PREVISTI NEL PROGETTO PRESENTATO (in caso di requisito applicabile ma diversamente attuato all'interno del progetto in esame)																																																						
34	È sufficiente che i magazzini contenenti liquidi infiammabili [...] siano dotati di un conveniente numero di estintori portatili, o trasportabili su rotelle [...]. Qualche altro estintore deve essere collocato nei fabbricati ordinari (laboratori, officine, uffici, abitazioni).	-	NO		Non saranno presenti all'interno del nuovo Deposito fabbricati/magazzini dedicato allo stoccaggio di oli minerali o comunque di sostanze infiammabili.	-																																																						
35	Siccome non è sempre possibile collegare fra loro in modo permanente i serbatoi fuori terra d'un deposito (contenenti liquidi della stessa specie), mediante tubi e giochi di valvole che permettano l'eventuale passaggio della parte inferiore del liquido d'un serbatoio in fiamme, entro altro serbatoio capace di riceverlo, è consigliabile disporre, nella sala pompe, tubi flessibili con cui costituire, al momento del bisogno, i collegamenti per raggiungere il detto scopo.	-	SI	SI	In conformità allo stato dell'arte, saranno presenti tubazioni fisse ed area manifold per il trasferimento dei prodotti da punti di travaso ATB/FC e nave a serbatoi e tra serbatoi stessi, ubicati in appositi bacini di contenimento posti all'esterno dei bacini dei serbatoi a cui saranno asserviti. Le sale pompe saranno comunque dotate di manichette flessibili per eventuali spiazamenti di prodotto in caso di anomalia.	-																																																						
36	Per i rifornimenti in mare, i depositi costieri devono possedere mezzi e personale idonei a compiere direttamente le operazioni di scarico e carico dei combustibili liquidi e dei lubrificanti, evitando sbandamenti dei liquidi stessi. Inoltre, tali depositi devono poter disporre di un natante provvisto di apparecchio speciale per spazzare e raccogliere i residui galleggianti di oli minerali eventualmente caduti in mare. L'azione di tale natante costituisce integrazione dello sbarramento galleggiante di sicurezza, provvisto dalle ditte, nel caso in cui ne è prescritto l'impiego (vedasi n. 16). Esso deve essere di tipo approvato dal Ministero [delle comunicazioni] della Marina Mercantile, sentito il parere della commissione consultiva [(del Ministero degli Interni)] per le sostanze esplosive ed infiammabili.	-	NO	-	Non verranno eseguiti rifornimenti in mare / bunkeraggi.	-																																																						
37	Negli stabilimenti e nei depositi devono essere sempre impiantati mezzi di varia specie, per una sicura e pronta comunicazione coi civili pompieri, dove esistono. In questo caso, i raccordi degli idranti e delle manichette dello stabilimento o del deposito devono corrispondere a quelli usati dai pompieri. Se non è destinato permanentemente apposito personale alla estinzione degli incendi, è necessario che le direzioni degli stabilimenti e dei depositi facciano impartire apposita istruzione a qualche operaio (che deve portare sempre uno speciale distintivo, preferibilmente di color rosso). E' necessario, per prevenire gli incendi, che negli stabilimenti e nei depositi di oli minerali siano curati in maniera assoluta l'ordine e la pulizia, sia osservata la disciplina più rigorosa e sia assicurato il perfetto funzionamento di ogni macchina, di ogni apparecchio e di ogni veicolo.	-	SI	SI	Le modalità di comunicazione ed attivazione degli Enti di soccorso esterni/autorità competenti saranno esplicitate all'interno del PEI che sarà redatto ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.105/2015. I dispositivi antincendio saranno realizzati conformemente alle norme UNI vigenti in materia (per quelle applicabili), quindi con caratteristiche standard. Le procedure di gestione operativa del Deposito implementate nell'ambito del SGS-PIR garantiranno un adeguato mantenimento dell'ordine e dello stato dei luoghi di lavoro. Le procedure di manutenzione periodica degli impianti garantiranno poi il loro mantenimento in condizioni adeguate perché siano disponibili in caso di necessità.	-																																																						
<b>Titolo IV</b>																																																												
<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>																																																												
<b>ZONA DI PROTEZIONE - DISTANZE DAI FABBRICATI ESTERNI E DA FERROVIE, TRAMVIE, PONTI, MONUMENTI, ECC.</b>																																																												
38	Zona di protezione. Gli stabilimenti e i depositi di oli minerali devono essere circondati da un recinto senza aperture o discontinuità salvo l'ingresso [...], alto non meno di m 2,50 sul piano del terreno esterno[...]	-	SI	SI	L'area del nuovo Deposito lato terraferma sarà provvista di recinzione di altezza adeguata (almeno 2,50 m). Il perimetro esterno sarà dotato di video-sorveglianza. Il nuovo deposito sarà presidiato h24, 7 giorni su 7.	-																																																						
39	Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc. Per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali deve ottenersi, con la distanza, la garanzia che, in caso di incendio, il fuoco non possa propagarsi all'esterno, con pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare svolgimento dei servizi pubblici. [...] Le distanze di rispetto da osservare sono indicate, per le varie classi dei depositi, nella tabella. Esse e la zona di protezione si intendono misurate orizzontalmente, dal perimetro esterno dei serbatoi e dei locali pericolosi del deposito, al punto rispettivamente più vicino dei fabbricati esterni indicati nel presente numero. [...]	-	SI	SI	Come riportato in Appendice D al Rapporto Preliminare di Sicurezza, gli scenari di incendio sono quasi completamente interni ai confini dello stabilimento: lo scenario più gravoso (top event 21 "Rottura/perdita da tubazione all'interno del bacino di contenimento), infatti, caratterizzato da una frequenza attesa <10-6 eventi/anno, avrà impatti all'esterno del perimetro del Deposito per una distanza inferiore a 5 m. L'area interessata è comunque di tipo industriale, priva di fabbricati e/o infrastrutture di trasporto. Secondo le previsioni del D.M. 09/05/2001, il deposito risulta compatibile con il territorio circostante. In Allegato 6 al Rapporto Preliminare di Sicurezza è riportata la mappa della zona circostante in cui è evidenziata la presenza di eventuali bersagli sensibili (non presenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento). In Allegato 9 sono riportate le distanze di danno degli scenari incidentali di incendio valutati all'interno di tale Rapporto. Inoltre in Allegato I.11 sono riportati nel dettaglio i sistemi antincendio progettati. <b>Risultano pienamente rispettate le distanze di rispetto indicate per la classe 1a a cui il nuovo Deposito Superba è assimilato.</b>	-																																																						
<table border="1"> <caption>Tabella delle zone di protezione e delle distanze di rispetto da osservare</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Classe del deposito</th> <th rowspan="2">Caratteristiche degli impianti</th> <th rowspan="2">Cat. dei liquidi</th> <th rowspan="2">Zona di protezione (m)</th> <th colspan="2">Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni e</th> </tr> <tr> <th>il perimetro dei serbatoi (m)</th> <th>il perimetro dei magazzini di liquidi e dei locali di travaso (m)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari</td> <td rowspan="2"></td> <td>A</td> <td>20</td> <td>75</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">b) Depositi con serbatoi fuori terra: sicurezza di 3° grado</td> <td rowspan="2"></td> <td>A</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado</td> <td rowspan="2"></td> <td>A</td> <td>10</td> <td>37,50</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>5</td> <td>25</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado</td> <td rowspan="2"></td> <td>A</td> <td>5</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>							Classe del deposito	Caratteristiche degli impianti	Cat. dei liquidi	Zona di protezione (m)	Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni e		il perimetro dei serbatoi (m)	il perimetro dei magazzini di liquidi e dei locali di travaso (m)	1	2	3	4	5	6	a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari		A	20	75	25	B	10	50	15	b) Depositi con serbatoi fuori terra: sicurezza di 3° grado		A	10	50	25	B	10	50	15	c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado		A	10	37,50	25	B	5	25	15	d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado		A	5	25	25	B	5	15	15
Classe del deposito	Caratteristiche degli impianti	Cat. dei liquidi	Zona di protezione (m)	Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni e																																																								
				il perimetro dei serbatoi (m)	il perimetro dei magazzini di liquidi e dei locali di travaso (m)																																																							
1	2	3	4	5	6																																																							
a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari		A	20	75	25																																																							
		B	10	50	15																																																							
b) Depositi con serbatoi fuori terra: sicurezza di 3° grado		A	10	50	25																																																							
		B	10	50	15																																																							
c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado		A	10	37,50	25																																																							
		B	5	25	15																																																							
d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado		A	5	25	25																																																							
		B	5	15	15																																																							
40	La larghezza delle strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monumenti, ecc., è compresa nel computo delle distanze di rispetto (colonne 5 e 6 della tabella) stabilite per serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se le strade stesse non esistessero. [...] Quando il deposito confina da un lato col mare aperto, non occorrono, da quel lato, zona di protezione e distanze di rispetto, ma la recinzione deve essere completa.	-	SI	NO	<b>Le distanze di rispetto di cui alla tabella precedente sono rispettate.</b> Per quanto riguarda la parte del deposito che confina con il mare aperto, attualmente non sono previste recinzioni, pertanto, essendo il nuovo Deposito assimilato ad un deposito costiero di oli minerali per la sola presenza del metano, si chiede la possibilità di derogare dal presente requisito.	In generale, in banchina saranno rispettati i requisiti previsti dalle procedure di security del porto, definite dalla Capitaneria di Porto di Genova. Si sottolinea che in conformità alla normativa vigente, sia in ambito portuale, che in ambito del trasporto delle merci pericolose, il nuovo Deposito sarà dotato di un Piano di Security e sarà nominato un Responsabile di Security. L'area banchina sarà munita di telecamere che riportano le immagini alla sala controllo di deposito presidiata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.																																																						
41	Rispetto alle ferrovie e alle tramvie in sede propria, devono essere osservate le distanze prescritte dalla tabella. In nessun caso, però, tali distanze possono essere inferiori a 20 metri. [...] Per i depositi sorgenti nell'ambito dei porti devono essere osservate le distanze prescritte dalla tabella, rispetto ai fabbricati esterni; ma, nei riguardi dei binari ferroviari, deve essere adottata, in caso di deficienza di spazio, la soluzione più opportuna, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Inoltre, essi devono essere disposti in modo, rispetto ai depositi merci e agli altri impianti portuali che, in caso d'incendio, non possa propagarsi il fuoco a questi, né possano venire intercettate le rispettive uscite. [...]	-	SI	SI	I binari all'interno del deposito sono binari interni. I binari interni sono protetti dalla rete idranti soprasuolo UNI 70 lungo tutto il percorso interno. La zona di travaso FC è dotata di estintori a schiuma nonché di impianto di spegnimento a schiuma. I serbatoi contenenti prodotti infiammabili eventualmente interessati da effetti di incendi presso la pensilina di carico/scarico ferroviaria saranno tutti dotati di anello di raffreddamento ad acqua. Le caratteristiche dei sistemi di protezione attiva antincendio sono riportate in Allegato I.11 al Rapporto Preliminare di Sicurezza.	-																																																						
42	In relazione al primo alinea del n. 11, mentre è ovvio che, per i serbatoi ed i magazzini di merce imballata, si debbano computare la larghezza della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni, sui dati che, per la classe alla quale il deposito appartiene, sono stabiliti dalla tabella, rispettivamente per i liquidi delle categorie A (benzina) e B (petrolio), è consentito che, quando il deposito misto contiene anche liquidi della categoria C (oli combustibili e lubrificanti), per i serbatoi e i magazzini di questi liquidi si applichino le zone di protezione e le distanze pertinenti alle classi 8ª e 9ª.	-	SI	SI	Le distanze di rispetto risultano garantite, come sopra indicato.	-																																																						
43	Osservate le norme di concessione, a termine delle disposizioni vigenti, è ammesso, per quanto riguarda la sicurezza, l'uso promiscuo dei serbatoi per benzina, per semilavorati e per petrolio, purché essi abbiano la zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni relativi alla sola benzina (liquido più pericoloso).	-	NO		Non è prevista la presenza di benzina. L'unica sostanza potenzialmente ricadente nel campo di applicazione del presente decreto è il metano (prodotto di categoria B).	-																																																						
44	Per le sostanze speciali (benzolo, etere solforico) e per le miscele carburanti contemplate nella categoria A, di cui al n. 1, si debbono seguire le norme prescritte per la benzina, alla quale, esse e dette miscele carburanti, sono equiparate (serbatoi, bacini di contenimento, irrorazione sui serbatoi, mezzi di trasporto, pompe, travasi, distanze, ecc.). [...]	-	NO		Non è prevista la presenza di sostanze speciali, come definite nel presente decreto.	-																																																						
45	È opportuno che gli stabilimenti e i grandi depositi che usufruiscono normalmente di trasporti ferroviari, siano collegati alla ferrovia, o direttamente mediante apposito binario di raccordo oppure con tubazioni.	-	SI	SI	Sarà presente un raccordo ferroviario interno. Si veda anche quanto riportato al punto 41 del presente Titolo IV.	-																																																						
46	Per i depositi delle classi 5ª e 7ª, di carattere provvisorio, [...]	-	NO		Non applicabile	-																																																						
47	La giacenza di merce imballata su piazzali, cortili, banchine e simili, [...]	-	NO		Non è prevista la presenza di merce imballata	-																																																						
<b>SISTEMAZIONI INTERNE</b>																																																												
48	Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie devono essere depositati e travasati in locali distinti, per categoria. I detti locali devono essere separati fra loro: o da una distanza uguale alla metà della zona di protezione prescritta dal n. 39, riferita alla classe cui il deposito appartiene e al più pericoloso fra i due liquidi; oppure da un robusto muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici da dividere. Nei depositi misti (v. n. 11) di nuova costruzione delle classi 3ª, 4ª, 5ª e 7ª, è consentita la coesistenza dei liquidi delle categorie B e C, purché dopo il travaso, non rimanga nel locale che merce imballata, nei limiti di cui alla nota (3) della tabella. [...]	-	NO		I prodotti saranno esclusivamente stoccati in serbatoi f.t a tetto fisso, posizionati all'aperto, in bacini di contenimento dedicati. Le pensiline di travaso (FC/ATB) nonché il punto di carico/scarico nave saranno all'aperto. Non si prevede la presenza di locali chiusi. Inoltre, come già indicato più volte, l'unica sostanza eventualmente assimilabile agli oli minerali che sarà stoccata in Deposito è il metano.	-																																																						
49	Fra i serbatoi fuori terra deve intercedere una distanza uguale alla zona di protezione (numero 39), se essi sono disposti su più linee. Nel caso invece che siano situati sopra una sola linea, è sufficiente una distanza uguale alla metà della zona, stante il minor pericolo di propagazione del fuoco, la minore azione del vento e la maggior efficacia dell'azione di raffreddamento coll'acqua (attacco da più lati). [...]	-	SI	SI	In riferimento a quanto riportato nella tabella al punto 39, risulta sempre rispettata la distanza di protezione tra i serbatoi richiesta pari a 5 m.	-																																																						
50	Nei depositi delle classi 1ª e 2ª, i locali delle pompe usate per le diverse categorie di liquidi, devono essere disposti all'esterno degli argini di contenimento dei serbatoi e possono stare anche in prossimità dei locali di travaso. [...]	-	SI	SI	Le pompe e manifold saranno posizionate in appositi bacini di contenimento posti all'esterno dei bacini di contenimento dei serbatoi a cui sono dedicati. Si veda la planimetria generale in Allegato 2 al RdS.	-																																																						
51	Negli stabilimenti di cui alla lettera a) del n. 6, occorre distinguere fra i reparti dei macchinari speciali e i reparti nei quali si conservano transitoriamente i liquidi in corso di produzione o di trasformazione. [...]	-	NO		Non sono prevedibili modificazioni o trasformazioni delle sostanze per anomalie di processo in quanto, come detto, trattasi di un deposito di stoccaggio in cui non saranno svolte lavorazioni, miscele di prodotti e/o reazioni	-																																																						

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 31.07.1934						
Rif.to art. / comma	Requisito normativo	Circolari relative al D.M. 31.07.1934	Applicabilità requisito	Esito della verifica (in caso di applicabilità)	NOTE	INTERVENTI MITIGATIVI DEL RISCHIO PREVISTI NEL PROGETTO PRESENTATO (in caso di requisito applicabile ma diversamente attuato all'interno del progetto in esame)
52	Negli stabilimenti e nei depositi delle classi 1ª, 2ª e 3ª, si debbono osservare le seguenti norme: a) i fabbricati per le caldaie a vapore, quelli con centrale termica per la produzione di energia elettrica,[...]devono trovarsi ad una distanza, dai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A e F e dai locali di travaso delle medesime categorie, doppia della larghezza della corrispondente zona di protezione; b) i fabbricati per la trasformazione di energia elettrica per la produzione di gas inerte con motori a combustione interna per le lavorazioni accessorie,[...]devono esser situati, rispetto ai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A e B ed ai locali di travaso, ad una distanza uguale alla zona di protezione; c) i camini delle caldaie nelle quali si impiegano combustibili solidi, devono avere l'estremità superiore sopraelevata di 5 metri, rispetto al tetto del serbatoio fuori terra più alto; d) nei depositi delle classi 3ª e 4ª [...] e) alle zone interne di protezione possono, in qualche caso, essere sostituiti muri o schermi incombustibili di conveniente resistenza, sopraelevati di almeno un metro rispetto ai locali da dividersi e alla distanza di almeno m 1,50 dai serbatoi.	PROT. n° P291 - 032101.01.4112.000.053 - Roma, 16 febbraio 2009 OGGETTO: D.M. 31 luglio 1934. Zone di protezione per deposito di oli minerali. Si fa riferimento alla nota indicata a margine, concernente l'oggetto, per concordare con codesta Direzione Regionale VF in merito alla necessità che la distanza di sicurezza tra un serbatoio di un deposito di oli minerali ricadente nel campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934 e un impianto di termocombustione per l'abbattimento dei vapori di solventi venga valutata in funzione delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso. Quanto sopra anche in ragione del fatto che la tipologia dell'impianto in argomento non appare riconducibile in una di quelle indicate al punto 52 del decreto sopra citato. Parere della Direzione Regionale Si trasmette il quesito formulato dallo studio tecnico XXXX volto a chiarire la corretta distanza di sicurezza interna tra i serbatoi di un deposito di oli minerali di classe 2a ed un termocombustore per l'abbattimento dei vapori di solventi. Al riguardo si ritiene che l'impianto in questione non sia compreso in modo specifico tra gli elementi individuati al punto 52 del decreto in oggetto e che pertanto la distanza di sicurezza interna dovrà essere valutata, caso per caso, in funzione delle caratteristiche dell'impianto stesso. Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero. [...]	NO		In conformità a quanto riportato nella planimetria generale dello stabilimento in Allegato 2 ed ha quanto descritto al cap. b.3.2 del Rapporto Preliminare di Sicurezza, si evidenzia che: a) non saranno presenti caldaie a vapore; b) sarà presente un gruppo elettrogeno, posizionato all'interno di locale dedicato, per garantire l'alimentazione alle utenze critiche in caso di mancanza di energia elettrica (si veda anche Allegato 12) c) non saranno impiegati combustibili fossili d) non applicabile e) non applicabile  Lettera circolare - PROT. n° P291 - 032101.01.4112.000.053: Non applicabile	-
<b>SERBATOI FUORI TERRA PER LIQUIDI DELLE CATEGORIE A, B E C</b>						
53	Quelli delle categorie A e B devono essere esclusivamente metallici e a tenuta ermetica. Hanno generalmente forma cilindrica ad asse verticale. Il fondo deve essere direttamente appoggiato sopra fondazione di resistenza adeguata al carico da sopportare [...] i serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello [...]	-	SI	SI	Il fondo del serbatoio sarà in acciaio INOX ed avrà uno spessore non inferiore ai 7mm. Il fondo piatto poggerà sulla soletta di base del bacino di contenimento in calcestruzzo impermeabile. I serbatoi saranno dotati di tutti gli ulteriori equipaggiamenti indicati dal riferimento normativo in oggetto.	-
54	I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra, preferibilmente argillosi, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un bacino di contenimento. Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli. Se si tratta di liquidi della categoria A: 1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognuno d'essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella effettiva in volume, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio. 2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi. Se si tratta di liquidi della categoria B, il raggruppamento può essere analogamente costituito con serbatoi disposti a distanza rispettiva di m. 5 a 10 secondo la loro capacità, a partire da 5 metri per 500 metri cubi, e aventi un totale complessivo di liquidi non superiore a 12.000 metri cubi. Il bacino di contenimento deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma, bacini di contenimento, ma l'area su cui sorgono dev'essere recinta da muro, o da argine. Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe essere uguale alla quarta parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.	Ispett. Tecn./ Prev. - Prot. N° 45539/4112 - Roma, 22 dicembre 1962 OGGETTO: Depositi ed impianti di oli minerali. Norme di sicurezza integrative di quelle stabilite nel decreto ministeriale 31 luglio 1934. [...] Ciò premesso questo Ministero, allo scopo di limitare il volume di un eventuale incendio negli impianti petroliferi, di garantire la dovuta stabilità ai muri dei bacini di contenimento e di rendere possibile un'efficace azione di soccorso, anche nell'ipotesi che gli impianti fissi andassero fuori servizio, è venuto nella determinazione di emanare le seguenti norme di sicurezza che, preliminarmente, sono state sottoposte all'esame ed al parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili: 1) I serbatoi destinati a contenere petrolio greggio o prodotti definiti di categoria A e B, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono essere a tetto galleggiante qualora la loro capacità geometrica superi 1.500 mc. Per i serbatoi destinati a contenere i prodotti di categoria C, si consiglia l'adozione del tetto galleggiante quando la loro capacità superi 20.000 mc. 2) Premesso che, in linea di massima sono preferibili gli argini in terra ai muri di contenimento, l'altezza sul piano di campagna dei muri, di norma, non deve superare 4 metri. Solo in casi eccezionali, da giustificare di volta in volta, l'altezza dei muri può superare i 4 metri. Gli argini di terra ed i muri di contenimento devono essere stagni. 3) I muri dei bacini a pianta poligonale devono essere calcolati tenendo conto dei seguenti fattori resistenti: I) peso proprio; II) peso del liquido ipotizzato che, riempiendo il bacino, agisce per gravità sulla eventuale suola interna della fondazione del muro; III) peso del terreno che grava su detta suola e su quella eventuale esterna; IV) qualunque altro fattore che concorra alla resistenza. Come fattori ribaltanti devono essere considerati i seguenti: I) la pressione idrostatica agente sul muro per tutta l'altezza della sua proiezione verticale comprendente anche la fondazione; II) la sottospinta idrostatica, che però potrà essere trascurata in parte o del tutto solo quando il muro è incastato in roccia sana ed eseguito con ogni accuratezza in modo da assicurare una parziale o totale monoliticità con la fondazione; III) qualunque altro fattore che concorra a provocare il ribaltamento. 4) Il coefficiente di sicurezza, inteso come il rapporto fra i valori del momento resistente e di quello ribaltante, deve essere di almeno 1,2. Particolare cura deve essere tenuta nella costruzione dei raccordi di spigolo dei muri di contenimento. In tali zone dovrà essere assicurata la resistenza agli sforzi di trazione e di flessione. 5) I muri di contenimento a pianta circolare devono essere dimensionati in base ai procedimenti 6) In ogni caso deve essere curato, con opportuna scelta del terreno di posa, accurata esecuzione o adattamenti accorgimenti, che non possa verificarsi il <u>sifonamento del liquido che invadrebbe il bacino</u> . Prot. n° 24649/4112 sott. 53 - Roma, 22 dicembre 1987 OGGETTO: D.M. 31 luglio 1934 "Bacini di contenimento" - Chiarimenti. Pervenivano a questo Ministero quesiti intesi a conoscere le modalità di conteggio della capacità dei bacini di contenimento e le distanze che devono intercorrere tra il mantello dei serbatoi e le pareti interne dei bacini stessi. Al riguardo si chiarisce che: - nel conteggio delle capacità dei bacini di contenimento va computata anche la parte occupata dai serbatoi posti al loro interno; - l'art. 54 del D.M. 31 luglio 1934 e la circolare n. 132 del 22 dicembre 1962 non indicano esplicitamente le distanze che devono intercorrere tra il mantello dei serbatoi e le pareti interne dei bacini; comunque dalle disposizioni contenute nei punti 2 e 11 della predetta circolare possono trarsi sufficienti elementi di valutazione. PROT. n° P889/4112 sott. 53 - Roma, 12 marzo 2002 OGGETTO: Modifiche richieste dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 a depositi di oli anche se esistenti ed autorizzati ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 - Quesito. - [...] Ciò stante, si ritiene che ove possibile, sia in fase progettuale dei nuovi impianti che di adeguamento dei depositi esistenti, debba essere data priorità alle soluzioni che, nell'ambito di una valutazione globale dei rischi, sono finalizzate al contestuale rispetto delle problematiche ambientali e di quelle antincendio. In tal senso, per le evidenti problematiche antincendio soprattutto di natura interventistica, si ritiene che, ove non esistano impedimenti o ostacoli di carattere esecutivo alla realizzazione delle opere, per quanto attiene la capacità di contenimento dei bacini debba certamente essere favorita la soluzione che, a fronte della capacità necessaria, prevede di aumentare la superficie del bacino limitando a 4,00 metri l'altezza dei muri di contenimento. Ove invece tale soluzione non sia attuabile a causa degli ostacoli o impedimenti anzidetti ovvero sia necessario il rispetto globale delle normative di sicurezza, si ritiene che nel caso specifico, il superamento della altezza di metri 4,00 costituisce quel carattere di eccezionalità da giustificare di volta in volta, attenendosi ai criteri riportati nella predetta circolare ministeriale, nonché alla adozione di eventuali ulteriori misure di sicurezza antincendio che potranno essere prescritte da parte dei Comandi Provinciali VV.F..	Il metanolo, ai fini dell'applicazione del D.M. 31/07/1934, è considerato un prodotto di categoria B. In ogni caso, tutti i serbatoi di prodotti infiammabili all'interno del nuovo Deposito saranno dotati di bacino di contenimento in cemento armato a perfetta tenuta, di capacità uguale al volume effettivo del serbatoio, quindi, <b>per quanto riguarda lo stoccaggio del metanolo si adotteranno misure superiori rispetto a quelle richieste dal decreto in esame.</b>  Rispetto ai contenuti della Lettera circolare Prot. N° 45539/4112 del 1962: 1) non sono presenti serbatoi contenenti sostanze rientranti nel campo di applicazione del D.M. 31/07/1934, aventi una volumetria pari o superiore a 1.500 m³; 2) Le altezze dei bacini di contenimento non superano i 4 metri di altezza; 3 / 4) La progettazione e la realizzazione dei bacini di contenimento terrà conto delle disposizioni da codesta circolare e comunque seguirà le norme vigenti, fissate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC); 5 / 7 / 8) Non applicabile; 6) I serbatoi saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'API 560; 9 / 10) Le passerelle, le scale ed i passaggi saranno realizzati in conformità alla normativa vigente; 11) L'altezza massima dei serbatoi risulta essere 12 metri, consistenza che garantisce il non superamento, per più di 12 metri, dell'altezza del muro di contenimento.  In relazione alla Lettera circolare Prot. n° 24649/4112, 1987: quanto indicato risulta rispettato.  In relazione alla nota PROT. n° P889/4112, 2002: quanto indicato risulta rispettato.	-		
55	Negli stabilimenti in genere dove si producono o si lavorano oli minerali, è consentito [...]	-	NO		Nel Deposito non verrà realizzata alcuna lavorazione delle sostanze stoccate.	
56	Nelle raffinerie è ammesso di tenere [...]	-	NO		Nel Deposito non verrà realizzata alcuna lavorazione delle sostanze stoccate.	
57	Analogamente dicasi per gli stabilimenti nei quali le operazioni di piroschissione, raffinazione e rettificazione devono compiersi in modo continuo, servendosi di liquidi che sono transitoriamente depositati, oppure che circolano in serbatoi ordinari, decantatori, riciclatori, alimentatori e simili. [...]	-	NO		Nel Deposito non verrà realizzata alcuna lavorazione delle sostanze stoccate.	-
58	Per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, è ammesso l'impiego di serbatoi fuori terra esclusivamente adibiti per effettuare miscele carburanti oppure travasi, a condizione che ciò sia fatto a circuito chiuso. [...]	-	NO		Non è prevista la realizzazione di serbatoi per "miscele carburanti o travasi". Come detto, l'unica sostanza presente potenzialmente riconducibile alle definizioni di oli minerali della norma in esame è il metanolo.	-
59	I tubi e i canali di scarico delle acque del bacino di contenimento, devono essere intercettabili mediante valvole a saracinesca, situate allo estremo degli argini o muri, e destinate a impedire, in caso di accidente, che il liquido infiammabile venga condotto nelle normali fognature. L'eventuale dispersione di tale liquido a mare, è ammessa, purchè lo scarico possa farsi, mediante cunicolo, o fognatura, fuori del porto, in località designata. Tutte le tubazioni, i cunicoli e le fognature che convogliano le acque pluviali e di lavaggio provenienti dall'interno dei bacini di contenimento, devono, prima di uscire dal recinto, essere provveduti di fossa o vasca di decantazione, a trappola. [...] Per l'accesso all'interno dei bacini è obbligatoria la presenza di scalette fisse, di materiale incombustibile. [...]	-	SI	SI	I serbatoi sono dotati di bacino di contenimento impermeabile normalmente chiuso verso la rete fognaria di stabilimento: le tubazioni di drenaggio dei bacini saranno infatti dotate di valvole normalmente chiuse, al fine di evitare la propagazione di eventuali spandimenti. Nelle aree di travaso (ATB/FC e nave) sono presenti pozzetti, che grazie ad adeguata pendenza della superficie sono in grado di convogliare eventuali sversamenti verso vasche di raccolta dedicate, senza interessare la rete fognaria di Deposito. Le pompe ed i manifold sono posti anch'essi all'interno di bacini di contenimento dedicati isolati rispetto alla rete fognaria di stabilimento. Le aree del Deposito ove questo sia applicabile saranno gestite in regime di prima e seconda pioggia, secondo le disposizioni regionali in materia. Sarà presente un'adeguata capacità di contenimento per le acque di prima pioggia e saranno scaricate a mare le sole acque di seconda pioggia. Si sottolinea che i bacini saranno realizzati a regola d'arte con le opportune scalette fisse per garantirne l'ispezione e la manutenzione.	-
60	È preferibile che le tubazioni uscenti dai bacini, attraversino gli argini o i muri di contenimento, in luogo di sorpassarli, al fine di evitare la formazione di bolle d'aria. L'attraversamento deve essere reso stagno mediante perfetta aderenza dei tubi alla terra o al muro. L'introduzione e l'estrazione dei liquidi dai detti serbatoi possono essere effettuate, o per gravità, o per mezzo di pompe, con tubi di acciaio senza saldatura longitudinale, collegati fra loro mediante giunzioni fatte con saldatura trasversale, oppure a manicotto o a flangia. Per questo ultimo sistema, le guarnizioni devono essere di sostanza incombustibile e non fusibile (esclusi piombo, metalli e leghe ad esso analoghi). Le tubazioni nell'interno degli stabilimenti e dei depositi devono essere ispezionabili. Perciò è opportuno che siano allo scoperto, salvo quanto disposto nel numero seguente.	-	SI	SI	Le tubazioni di trasferimento prodotti saranno realizzate in acciaio inossidabile AISI 316L e in acciaio al carbonio (compatibilmente con le tipologie di raccordi contenuti). Le tubazioni saranno inoltre completamente saldate (al netto dei punti di raccordo con pompe di trasferimento, le valvole dei manifold e serbatoi) e avranno un diametro esterno variabile tra 6" (nei tratti di collegamento dalle banchine ai bacini pompe/manifold di trasferimento) e 4" (nei tratti interni di collegamento tra serbatoi e tra questi e le pensiline di carico/scarico ATB e ferrocisterne). Saranno collocate su pipe-rack aerei, così da rendere più facili le operazioni di monitoraggio e manutenzione. Le tubazioni infine saranno oggetto di verifica periodica degli spessori così da tenere sotto controllo l'invecchiamento delle stesse e relativa corrosione. Il trasferimento dei prodotti avverrà tramite pompe dedicate.	-

## CHECK LIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 31.07.1934

Rif.to art. / comma	Requisito normativo	Circolari relative al D.M. 31.07.1934	Applicabilità requisito	Esito della verifica (in caso di applicabilità)	NOTE	INTERVENTI MITIGATIVI DEL RISCHIO PREVISTI NEL PROGETTO PRESENTATO (in caso di requisito applicabile ma diversamente attuato all'interno del progetto in esame)
61	A) Le tubazioni che uniscono i depositi costieri alla banchina del porto devono rispondere ai seguenti requisiti: 1° Le tubazioni di distribuzione con bocche di presa, derivate dalle condotte principali, costruite come è accennato nel numero precedente, non debbono essere sistemate sulla calata entro cunicoli, ma devono essere interrate a livello superiore a quello delle acque del bacino portuale. 2° Le condotte principali di trasporto dei liquidi debbono distare dal muro di sponda della calata non meno di 20 metri, ed avere, nell'ambito del demanio marittimo, ad ogni 250 metri circa, a partire dalla radice del molo, una saracinesca di intercettazione in pozzetto, manovrabile facilmente con la semplice apertura del chiusoino del pozzetto. Quando la larghezza delle calate non consenta la distanza indicata di 20 metri, questa potrà essere conseguentemente ridotta dall'autorità marittima. 3° Le condotte di distribuzione di cui al capoverso primo del presente numero, ciascuna con propria saracinesca di intercettazione al punto di diramazione, debbono essere collocate normalmente al muro di sponda; le bocchette di presa debbono essere conformate in modo da evitare dispersioni di liquido. 4° Il collegamento fra la bocchetta di presa e quella della nave cisterna dev'essere effettuato con tubo flessibile, costruito in modo da evitare qualsiasi spandimento. Per i liquidi infiammabili delle categorie A e B, tali tubi devono essere costituiti con materiale plastico insolubile, nei liquidi stessi, rivestito con materiale metallico, ricoperto a sua volta mediante sostanza impermeabile; oppure essere interamente metallici, a parete interna continua e non intaccabile dagli oli minerali, e resistenti a elevate pressioni. Per gli oli della categoria C è invece ammesso l'uso dei tubi flessibili metallici, ad alto grado di tenuta. Durante l'uso si deve sorvegliare attentamente che le giunzioni dei tubi, costituite da flange, non diano luogo a sprizzamenti o a stilkicidi di liquido, nella quale evenienza si deve procedere senza indugio a farli cessare, serrando maggiormente le flange. Si possono anche usare giunti di dilatazione, con o senza flange alle estremità, a pareti metalliche ondulate lateralmente, resistenti a forti pressioni e a temperature elevate. 5° Le navi cisterna devono impiegare il minor tempo possibile per lo scarico dei liquidi ai depositi costieri, mediante le apposite pompe e tubazioni. Appena terminate le operazioni di carico o scarico delle navi cisterna, le tubazioni devono essere vuotate del liquido; e, se trattasi di liquidi delle categorie A e B, deve essere provveduto alla eliminazione dei vapori infiammabili, mediante riempimento di acqua, o con altro sistema equivalente. B) Le tubazioni (oleodotti) che possono unire un deposito costiero ad un lontano stabilimento (vedasi n. 17), devono invece uniformarsi ai seguenti criteri di massima:[...]	-	SI	SI	Si premette che, come indicato anche in relazione alle indicazioni dell'art. 15 del decreto, il Deposito Superba sarà realizzato direttamente su Ponte Somalia e utilizzerà per il carico/scarico navi le banchine di Ponente e di Levante di Ponte Somalia stesso, pertanto alcune delle disposizioni dell'art. 61 non appaiono direttamente applicabili. Punto per punto, comunque, è possibile indicare che: A) 1° - le tubazioni di collegamento alle due banchine saranno realizzate fuori terra, facilmente ispezionabili, con passaggio su pipe-rack in elevazione; 2° - considerando che il Deposito verrà realizzato sulla calata di Ponte Somalia, le tubazioni di trasporto non potranno avere una distanza di 20 metri dalla calata stessa; sarà comunque garantita la possibilità di intercettazione in più punti; 3° - le aree con presenza dei manifold di banchina (a ponente e a levante) saranno dotate di pendenze adeguate verso vasche di contenimento di eventuali rilasci accidentali; 4° - le operazioni di carico/scarico nave saranno condotte con manichette flessibili corazzate ad alto grado di tenuta e sarà implementata apposita istruzione operativa del SGS-PIR relativa alla conduzione in sicurezza di queste operazioni; 5° - il flusso prevalente di movimentazione del prodotto sarà da nave a deposito; le pompe delle navi cisterna hanno portate adeguate per consentire lo scarico della nave cisterna stessa in tempi adeguatamente limitati di permanenza della nave in banchina. Al termine di ogni scarico verrà garantito lo spazzamento del prodotto e dei relativi vapori infiammabili dalle tubazioni di scarico. B) il Deposito costiero Superba non sarà connesso direttamente via tubazione con altri Depositi/stabilimenti.	-
62	Per l'eventuale scarico diretto da nave cisterna a carri serbatoio ferroviari e ad autocisterne, di cui al n. 16, si devono osservare le seguenti norme: a) deve essere scelta una località fuori del contatto del pubblico, lontana da altre imbarcazioni e da magazzini e depositi di materiali che possono esplodere (come gas compressi in bombole), oppure infiammabili o combustibili; b) le tubazioni di carico debbono avere caratteristiche tali da garantire contro le rotture o le perdite di liquido. Dove possibile, esse dovranno essere arginate; c) i tubi flessibili devono rispondere ai requisiti di cui al capoverso quarto del precedente n. 61; d) nelle vicinanze dei tubi flessibili devono essere disponibili: due estintori da 10 litri a schiuma; abbondanti scorte di sabbia fine ed umida, con carriole e attrezzi per il lancio; nonché una riserva di sacchetti ripieni di sabbia, per eventuali arginature; e) le operazioni di carico devono essere compiute con tutta sollecitudine, compatibilmente però col massimo ordine e disciplina, sotto la continua sorveglianza del comando della nave cisterna e di un tecnico competente dell'impresa concessionaria.	-	NO		Non avverrà lo scarico diretto da nave cisterna a carri ferroviari o autocisterne.	-
63	Le operazioni di scarico dei carri serbatoio ferroviari (sia in stazioni ferroviarie che tramviarie), di liquidi infiammabili della categoria A, tanto che si tratti di travasarli in altri carri, o in fusti, ecc., quanto che si debbano convogliare mediante apposita tubazione, per gravità, direttamente ai serbatoi del deposito, non devono mai avere luogo all'aria libera, sibbene con sistema a circuito chiuso, in guida da evitare il contatto dell'aria e da ottenere sempre, in sua vece, quello coi vapori del liquido. A scarico ultimato, si devono chiudere ermeticamente le tubazioni adducenti al deposito, senza riempirle di gas inerte speciale. Lo stesso dicasi per le autobotti, i carribotte e i rimorchibotte. Nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, le bocche o i bracci snodati adibiti al carico dei veicoli che trasportano benzina e miscele carburanti, devono essere collocati all'aperto, o sotto tettoie ben aeree, in modo che non possano ristagnarvi vapori infiammabili.	-	NO		Il metanolo, ai fini del decreto in esame, risulta appartenente alla categoria B. Non saranno presenti all'interno dello stabilimento oli minerali di categoria A, come definiti dal D.M. 31/07/1934. In generale, il travaso avverrà tramite pompe, non per gravità. Le baie di travaso per ATB e FC saranno all'aperto, sotto tettoia.	-
<b>SERBATOI INTERRATI PER LIQUIDI DELLE CATEGORIE A, B E C</b>						
64	serbatoi per liquidi delle categorie A e B, devono essere metallici e, di massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale. [...] il serbatoio deve poggiare sopra una platea di ghiaia, o sul fondo della fossa, ad una profondità tale da risultare con la sua generatrice superiore ad un metro dal livello del terreno soprastante, in modo che, in caso di incendio in prossimità, non possa prodursi sensibile aumento di temperatura nel liquido in esso contenuto. [...] Al serbatoio deve essere applicato: un dispositivo di sicurezza di primo grado (meglio con fluido inerte o con saturazione), se trattasi di liquidi delle categorie A e B; un semplice tubo di sfogo dei vapori, se trattasi di residui distillati con punto di infiammabilità al di sotto di 85°C [...]	-	NO		Non saranno presenti all'interno del nuovo deposito serbatoi interrati.	-
65	Per gli oli combustibili (esclusi i residui distillati di cui sopra) e per i lubrificanti, i serbatoi interrati possono essere costruiti separati o nella forma cellulare suddetta, in calcestruzzo, in muratura, od anche in pietra scapolata rivestita internamente di ottimo cemento. Devono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.	-	NO			-
66	Serbatoi interrati per liquidi infiammabili della categoria A (classe 6°) [...]	-	NO			
67	Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10°) [...]	-	NO			
68	Serbatoi di oli combustibili per impianti di riscaldamento centrale [...]	-	NO			
<b>Titolo V</b>						
<b>DISPOSIZIONI DI SICUREZZA</b>						
69	Questi dispositivi di sicurezza interessano in particolar modo la benzina e le miscele carburanti. In fatto di sicurezza dei depositi di liquidi infiammabili bisogna distinguere gli effetti dell'infiammabilità da quelli della esplosibilità. Si evitano i primi, in modo specifico, coll'interramento dei serbatoi. È questa, forse, la forma più efficace di sicurezza, perché sottrae materialmente il serbatoio al fuoco. Ma non se ne può fare applicazione senza limiti di numero e di dimensioni dei serbatoi, per ragioni tecniche ed economiche; epperò, occorre riservarla all'ambito dei porti, ai casi di immediato contatto col pubblico (serbatoi per distributori stradali), di vicinanza ad importanti fabbricati o a pubblici manufatti e simili. Si procura di neutralizzare le cause di esplosione, o eliminando il contatto dell'aria col liquido infiammabile per diminuire grandemente le probabilità della formazione di miscele tonanti, oppure provocando la formazione di una miscela non esplosiva. Ciò si ottiene applicando uno dei sistemi descritti in appresso.	-	SI	SI	Si rimanda a quanto riportato in merito al punto 47 del Titolo III. È importante sottolineare che in sede di analisi di rischio (Appendici C e D del Rds), anche grazie alle misure di protezione presenti, non sono risultati credibili scenari di effetto domino. Si ricorda inoltre che nella relazione di integrazioni volontarie, al cap. 1, sono state approfondite anche potenziali effetti indotti da eventi a bordo nave verso il deposito e viceversa, confermando che gli apprestamenti anticendio presenti sono in grado di ridurre ad un livello trascurabile tale rischio. Dall'analisi di rischio, poi, non sono risultati credibili scenari di esplosione diretti o indiretti. A tale proposito, si ricorda che i serbatoi contenenti prodotti infiammabili saranno tutti inertizzati con azoto.	-
70	A) Sistemi a fluido [...] I. Ad acqua (idrostatico) [...] II. A gas inerte, che può essere: - Gas con pressione [...] - Gas senza pressione [...] B) Sistema a saturazione. [...] C) Sistema a doppia chiusura a liquido, immersa [...] D) Sistema a coperchio galleggiante. [...] E) Gassometro [...] F) Sistema a tubo d'equilibrio. [...] G) Sistema a valvola automatica di pressione e depressione. [...]	PROT. n° P290/4113 sott. 149 - Roma, 02 aprile 2002 OGGETTO: D.M. 31 luglio 1934. - Sistema a tubo di equilibrio. - Chiarimenti. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulati dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova, sul sistema a tubo di equilibrio previsto dal D.M. 31 luglio 1934, si ritiene, che la parte di tubazione interrata può essere realizzata in polietilene ad alta densità, sulla base del parere espresso a suo tempo dalla Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili. [...] dette tubazioni sono state ritenute idonee per il passaggio dei fluidi infiammabili e/o combustibili, a maggior ragione sono idonee a permettere l'equilibrio in un serbatoio con il passaggio di vapori. Sostanzialmente questo Comando concorda con le tesi rappresentate, ritenendo che le tubazioni in polietilene ad alta densità, in quanto interrate, non si prestano a contatti con fiamme libere; tuttavia, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si richiede a codesto Ministero se sia corretta l'interpretazione di questo Comando.	SI	SI	Come già riportato, tutti i serbatoi contenenti prodotti infiammabili saranno saranno inertizzati con azoto, nonché dotati di n. 2 valvole di sfiato cadauno.  In relazione alla nota PROT. n° P290/4113 sott. 149, non saranno presenti specificatamente sistemi a tubo d'equilibrio con tubazioni interrate e comunque tutte le tubazioni saranno realizzate in acciaio inossidabile AISI 316L e in acciaio al carbonio (compatibilmente con le tipologie di prodotti contenuti).	-
71	Gradi di sicurezza I gradi di sicurezza risultano così definiti (vedasi tabella del n. 39): - Sicurezza di 1° grado: Serbatoi interrati, con fluido inerte; oppure con saturazione; e con doppia chiusura a liquido, immersa (valvola idraulica doppia) e saturazione. - Sicurezza di 2° grado: [...] Serbatoi fuori terra, con fluido inerte; oppure con coperchio galleggiante. [...] Serbatoi fuori terra, con fluido inerte; oppure con coperchio galleggiante.	-	SI	SI	Come già riportato, tutti i serbatoi contenenti prodotti infiammabili saranno saranno inertizzati con azoto, nonché dotati di n. 2 valvole di sfiato cadauno.	-
72	Il circuito chiuso ha per scopo di impedire il contatto del liquido infiammabile coll'aria libera, per evitare la formazione di miscele tonanti e la dispersione di vapori che potrebbero divenire esplosibili o anche soltanto infiammabili. Esso consiste nell'applicazione di un tubo flessibile che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare (ad esempio carro-serbatoio ferroviario), convoglia la benzina al recipiente da riempire (ad esempio fusto o barile), e di un altro tubo, di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente conduce l'aria saturata alla parte superiore del primo (duomo del carro-serbatoio). Oltre ad impedire la formazione di miscele pericolose, si evita così anche il disperdimento del liquido, sul quale potrebbe cadere un corpo acceso ed infiammarne i vapori. Del travaso a circuito chiuso della benzina e miscele carburanti, deve essere generalizzato l'impiego: per i serbatoi fuori terra per miscele (vedasi n. 58); ma, più particolarmente, per i veicoli da trasporto (carri-serbatoio ferroviari: autobotti, autocisterne e simili); per i serbatoi dei distributori stradali; per i recipienti speciali delle rivendite, quando si vuole seguire il rifornimento nell'interno dei locali (vedasi n. 84); ed anche per i semplici fusti, quando con questi, in mancanza di autobotti, si debba fare il rifornimento del serbatoio di distributori stradali. Anche per il benzolo si deve impiegare, sempre che sia possibile, il circuito chiuso.	-	SI	SI	Le operazioni di travaso di prodotti infiammabili avverranno con sistema di carico con ritorno dei vapori in serbatoio o con avvio dei vapori a sistema di trattamento apposito.	-
<b>Titolo VI</b>						
<b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI E DEI DEPOSITI DI MANEGGIO DEGLI OLI MINERALI E LORO DERIVATI NELL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI E DEI DEPOSITI</b>						
73	È consentito l'impiego di recipienti speciali da lavoro, di uso industriale o commerciale, da trasportarsi anche con binari Décauville e relativi carrelli. È inoltre consentito, negli stabilimenti e nei depositi più importanti, la presenza di locomotive o di altri mezzi a trazione meccanica, per il movimento dei vagoni ferroviari, dei carriserbatoi o simili. [...]	-	NO		Il nuovo deposito sarà attraversato da binari interni per il carico delle FC.	-

**CHECK LIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' RISPETTO AL DECRETO MINISTERIALE 31.07.1934**

Rif.to art. / comma	Requisito normativo	Circolari relative al D.M. 31.07.1934	Applicabilità requisito	Esito della verifica (in caso di applicabilità)	NOTE	INTERVENTI MITIGATIVI DEL RISCHIO PREVISTI NEL PROGETTO PRESENTATO (in caso di requisito applicabile ma diversamente attuato all'interno del progetto in esame)
74	Negli stabilimenti e nei depositi, bisogna, quanto più possibile, evitare spandimenti di liquidi infiammabili lavorati [...], i quali possano dar luogo ad evaporazione; [...] Si devono compiere pronti lavaggi dei pavimenti, delle rampe d'accesso e dei passaggi fra ambienti, di cemento, ogni qualvolta si verificano anche piccoli spandimenti di liquidi infiammabili.	-	SI	SI	Si rimanda a quanto riportato al punto 105 del Titolo V, in relazione alle misure per evitare spandimenti, nonché al Rapporto Preliminare di Sicurezza. Nel piano di emergenza interna, nonché nelle istruzioni operative di carico/scarico prodotti saranno esplicitate le misure da intraprendere in caso di piccoli spandimenti (es. utilizzo di materiali assorbenti).	-
75	Per quanto sia desiderabile utilizzare nel miglior modo lo spazio disponibile, è opportuno: a) accatastare normalmente i fusti pieni in non più di due strati, [...] b) per i bidoni pieni non si fissano limiti agli strati [...]	-	NO		Non si prevede la presenza di prodotti imballati	-
76	Residui di lavorazione. I residui inutilizzabili di liquidi infiammabili e combustibili, e gli stracci imbevuti di tali residui, [...] Devono essere raccolti in adatti recipienti [...]	-	NO		Non sono prevedibili modificazioni o trasformazioni delle sostanze per anomalie di processo in quanto, come detto, trattasi di un deposito di stoccaggio in cui non saranno svolte lavorazioni, miscelazioni di prodotti e/o reazioni. Eventuali rifiuti pericolosi saranno gestiti in conformità al D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e norme correlate, compresa la normativa di trasporto delle merci pericolose.	-
<b>MEZZI TERRESTRI DI TRASPORTO E DI RIFORNIMENTO</b>						
77	I mezzi terrestri impiegati per il trasporto e per il rifornimento dei liquidi infiammabili [...]. I mezzi per i trasporti alla rinfusa devono rispondere a speciali condizioni costruttive ed a modalità d'uso, di cui in appresso. A) Carro serbatoio ferroviario [...] B) I carri-serbatoio per oli sono provvisti di serpentino interno [...] C) Autobotte per distribuzione di benzina e miscele carburanti [...] D) Autocisterna, rimorchio cisterna, autotreno cisterna, per trasporto di benzina, miscele carburanti, benzolo, petrolio e simili. [...] E) Rimorchiatore - Carrobotte - Trainobotte [...] F) Autocisterna, rimorchio cisterna e autotreno cisterna [...] G) Rimorchiotte, carrobotte e trainobotte [...] H) Le autobotti distributrici [...]	-	SI	SI	I mezzi terrestri di trasporto utilizzati saranno conformi a quanto previsto dalla normativa specifica di settore. In particolare si citano il Regolamento ADR per il trasporto su strada ed il Regolamento RID per il trasporto ferroviario.	-
78	Norme di esercizio. Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distributore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carrobotte, o rimorchiotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio ferroviari. a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa, si prescrive quanto in appresso. Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a circuito chiuso, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili. Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è responsabile. Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in caso di forza maggiore, deve, prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma. I bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità del tubo flessibile di collegamento fra la bocca di erogazione delle botte [...] devono essere collegati elettricamente fra loro; e, prima di iniziare le operazioni di riempimento o di vuotamento la botte dev'essere collegata elettricamente con la terra. [...] Le botti e le cisterne debbono essere sottoposte a visita annuale degli organi dell'associazione nazionale per il controllo della combustione. [...] Ogni veicolo a botte o a cisterna, come ogni veicolo carico di merce imballata, deve essere provvisto, di estintori adatti a spegnere liquidi infiammabili, [...] b) Nel caso di trasporti di merce imballata [...] c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere [...] è vietata.	-	NO		Non applicabile in quanto relativo alle norme di esercizio per i distributori stradali.	-
79	Rifornimento dei serbatoi per distributori stradali mediante fusti. [...]		NO		Non applicabile in quanto relativo alle norme di esercizio per i distributori stradali.	
80	Circolazione degli autoveicoli trasportanti oli minerali e loro derivati. [...]. La circolazione di questi autoveicoli, può avere luogo di giorno e di notte, con l'avvertenza che, nelle ore in cui è obbligatoria l'accensione dei segnali luminosi, gli autoveicoli trasportanti liquidi delle categorie A) e B), debbono portare, sia nella parte anteriore che in quella posteriore sul lato sinistro della carrozzeria, un segnale costituito da una - l - contenente sei catarifrangenti del diametro di almeno 45 millimetri, distanziati 15 mm. l'uno dall'altro e sormontati, alla distanza di 50 mm., da un catarifrangente del diametro non minore di 85 millimetri.	-	SI	SI	I mezzi terrestri di trasporto utilizzati saranno conformi a quanto previsto dalla normativa specifica di settore. In particolare si citano il Regolamento ADR per il trasporto su strada ed il Regolamento RID per il trasporto ferroviario. La segnalazione dei mezzi avverrà conformemente a tali Regolamenti, in funzione della classe e delle caratteristiche specifiche della merce trasportata (n. ONU). La circolazione dei mezzi avverrà conformemente al codice della strada vigente.	-
<b>MEZZI DI TRASPORTO PER VIA D'ACQUA (MARITIMI, LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI)</b>						
81	I trasporti marittimi sono disciplinati dal regolamento per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361, e successive modificazioni. [...]	-	SI	SI	I trasporti marittimi sono disciplinati dalle norme e regolamenti attualmente in vigore, quali il Codice della navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione. Per il trasporto merci pericolose via mare, si cita anche il Regolamento IMDG.	-
<b>MEZZI DISTRIBUTORI</b>						
82	[...]Distributori fissi (per benzina e miscele) - Costituiscono, insieme al proprio serbatoio interrato, il sistema più razionale e più sicuro per, la diretta distribuzione al consumatore dei liquidi infiammabili. [...]	-	NO		Non applicabile - il progetto non prevede distributori	-
<b>RECIPIENTI E IMBALLAGGI</b>						
83	I recipienti trasportabili devono soddisfare alle seguenti condizioni: Categorie A e B. I recipienti di latta[...]	-	NO		Non applicabile - il progetto non prevede la presenza di prodotti infiammabili in colli. Se saranno necessari recuperi di prodotto in colli, verranno utilizzate cisternette o fusti in pead certificati secondo le norme di prodotto.	-
<b>RIVENDITE NELL'ABITATO</b>						
84	Le rivendite nell'abitato possono essere [...]		NO		Non applicabile - il progetto non prevede rivendite	
<b>RIVENDITE FUORI DELL'ABITATO - piccole rivendite fuori dall'abitato o centri rurali</b>						
85	Possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione[...]		NO		Non applicabile - il progetto non prevede rivendite	
<b>SOSTANZE VARIE DERIVATE DAGLI OLI MINERALI</b>						
86	Per le sostanze varie derivate dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione (vaselina, paraffina, bitume del petrolio [...])	-	NO		Non sono prevedibili modificazioni o trasformazioni delle sostanze per anomalie di processo in quanto, come detto, trattasi di un deposito di stoccaggio in cui non saranno svolte lavorazioni, miscelazioni di prodotti e/o reazioni.	-
<b>Titolo VII</b>						
<b>AUTORIMESSE</b>						
87	Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite in Tipi, distinti a seconda della ubicazione, negli abitati o fuori, e del carattere pubblico o privato [...]	-	NO		Non applicabile (Titolo relativo alle autorimesse)	-
88	Di norma, le autorimesse di nuova costruzione, destinate ad uso commerciale, non devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto [...]	-	NO			
89	Muri perimetrali e divisori, coperture, pavimenti, lucernari, porte, finestre [...]	-	NO			
90	Per le officine di riparazione, si devono seguire [...]	-	NO			
91	Norme speciali di costruzione [...]	-	NO			
92	Norme speciali di costruzione [...]	-	NO			
93	Norme per l'areazione [...]	-	NO			
94	Mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi [...]	-	NO			
95	Norme di esercizio [...]	-	NO			
96	Magazzini di materiali di ricambio oli e grassi lubrificanti [...]	-	NO			
97	Carburanti e loro rifornimento [...]	-	NO			
98	Parcamento [...]	-	NO			
99	Officine di riparazione non annesse alle autorimesse [...]	-	NO			
100	Locali adibiti a deposito o esposizione di autoveicoli [...]	-	NO			
<b>Titolo VIII</b>						
<b>DISPOSIZIONI COMPLETIVE E TRANSITORIE</b>						
<b>DEROGHE DELLE NORME DI SICUREZZA PER GLI STABILIMENTI, PER I DEPOSITI, PER LE AUTORIMESSE E PER LE OFFICINE DI RIPARAZIONE</b>						
101	Qualora, per speciali condizioni della località, non fosse possibile, in qualche caso, rispettare le distanze dai fabbricati esterni, o la larghezza della zona di protezione, o qualora, per le speciali condizioni delle manipolazioni da eseguire, o delle sostanze da trattare, non fosse attuabile qualcuna delle norme di sicurezza stabilite, potrà il Ministero dell'Interno concedere deroghe,(27) sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili,(28) quando l'impianto proposto presenti, nel suo complesso, a motivo dell'adozione di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio garanzie di sicurezza sufficienti.	-	NO		Le distanze di rispetto di cui alla tabella precedente sono rispettate (si veda punto 39).	-
<b>REVISIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI</b>						
102	Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di autoveicoli attualmente esistenti [...]	-	NO		Non applicabile trattandosi di un nuovo impianto in progetto.	-